



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 08.10.1997

C(97) 486 def.

97/0265 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Durante la riunione svoltasi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997, il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza che attribuisce a un mercato unico ben funzionante, quale elemento essenziale di una strategia globale volta a promuovere la competitività, la crescita economica e l'occupazione in tutto il territorio dell'Unione.

Inoltre il Consiglio europeo ha concordato azioni concrete volte ad ottenere il massimo progresso sulla strada del completamento del mercato unico: rendere le norme più efficaci, affrontare le residue distorsioni principali del mercato, evitare dannose competizioni fiscali, eliminare gli ostacoli settoriali all'integrazione dei mercati e creare un mercato unico al servizio di tutti i cittadini.

Inoltre il Consiglio europeo attribuisce la massima importanza alla creazione, negli Stati membri, di condizioni favorevoli allo sviluppo di una forza lavoro preparata e adattabile, nonché di mercati del lavoro flessibili e pronti a reagire ai cambiamenti economici. Ciò richiede interventi attivi da parte degli Stati membri e dell'Unione europea, allo scopo di agevolare la libera circolazione di tale forza lavoro all'interno dell'Unione e di aiutare le persone a sviluppare le proprie potenzialità occupazionali.

L'obiettivo della presente direttiva è quello di tutelare, per quanto concerne i regimi di pensione integrativa (quiescenza, invalidità, reversibilità), i diritti a pensione integrativa (vecchiaia, invalidità o ai superstiti) dei lavoratori e dei loro familiari che si spostano da uno Stato membro dell'Unione europea ad un altro. Tale tutela riguarda segnatamente il mantenimento dei diritti pensionistici integrativi acquisiti tramite regimi integrativi - a prescindere dall'obbligatorietà o meno dell'affiliazione al regime - nonché i pagamenti transfrontalieri delle prestazioni e la possibilità di affiliazioni transfrontaliere per lavoratori distaccati.

La proposta fornisce quindi i mezzi per eliminare alcuni degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle persone nell'Unione. Ciò avrà un effetto positivo sulla mobilità del mercato del lavoro, giacché i lavoratori - sapendo che i loro diritti a pensioni integrative saranno protetti - saranno meno restii ad andare a lavorare in un altro Stato membro. Inoltre la proposta spiana la strada alle imprese che desiderano fare il miglior uso possibile delle risorse umane, distaccando lavoratori in altri Stati membri. La maggiore flessibilità e mobilità del mercato del lavoro rappresenterà inoltre, di per se stessa, uno stimolo per l'occupazione e la crescita.

Come evidenziato nel Libro verde del 1997 sulle pensioni integrative nel mercato unico¹ e nella Comunicazione della Commissione del luglio 1991 sui regimi di pensione professionali², i regimi integrativi svolgono un importante ruolo come secondo pilastro della sicurezza sociale, complementare alla tutela assicurata dai regimi obbligatori.

¹ "Le pensioni integrative nel mercato unico - un Libro verde", COM(97) 283 del 10.6.97

² "Regimi complementari di previdenza sociale: l'importanza dei regimi di pensione integrativi ai fini della tutela sociale dei lavoratori e le loro conseguenze sulla libertà di circolazione", SEC (91) 1332.

Considerando che numerosi cittadini dell'Unione si rivolgono a regimi integrativi di pensione per garantirsi un reddito più sicuro dopo il pensionamento, la necessità di tutelare tali diritti assume un'importanza ancora maggiore.

II. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'articolo 51 del trattato CE prevede che il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.

Sulla base dell'articolo 51, la Commissione ha già adottato strumenti legislativi (regolamenti 1408/71 e 574/72)³, miranti all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori nel settore dei regimi pensionistici **obbligatori**. La legislazione non interferisce con la libertà degli Stati membri di determinare l'organizzazione dei propri regimi pensionistici obbligatori; essa punta invece ad assicurare che la potenziale mobilità di un lavoratore non venga frenata dalle penalizzazioni imposte a chi si trasferisce da uno Stato membro all'altro.

I summenzionati regolamenti comunitari non si applicano ai regimi integrativi di pensione che non si basano sulla legislazione, bensì su iniziative del settore privato. La maggior parte di essi sono basati su contrattazioni collettive o accordi conclusi tra le parti sociali, altri sono frutto dell'iniziativa degli imprenditori.

In relazione ai regimi integrativi di pensione nell'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio del luglio 1991 ha fissato le linee direttrici necessarie e delineato le azioni da realizzare in futuro in questo settore da parte della Commissione. La comunicazione pone l'accento soprattutto sul ruolo positivo svolto dai regimi pensionistici integrativi nell'assicurare la protezione sociale ai lavoratori. Tuttavia la comunicazione evidenzia anche una serie di possibili ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori, e quindi al completamento del mercato unico.

È necessario agire per rimuovere tali ostacoli e favorire, a livello europeo, la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, rispettando la lettera e lo spirito dei trattati, tenendo allo stesso tempo conto delle particolarità insite nei regimi pensionistici integrativi.

Il trattato non impone solo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, ma anche l'eliminazione di qualsiasi misura nazionale che potrebbe impedire o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato, così come esse sono state ripetutamente interpretate in una serie di sentenze della Corte.⁴

Nel febbraio 1996, la Commissione, prima di presentare proposte specifiche, ha deciso di appropinquare il tema delle pensioni integrative e ha quindi chiesto a un Gruppo di esperti

³ La versione aggiornata di tali regolamenti è pubblicata sulla GU n. L 28 del 30.1.1997. L'estensione del campo di applicazione del regolamento ai lavoratori autonomi comporta il ricorso all'articolo 235 del Trattato come base giuridica supplementare.

⁴ Cfr. Affare C-279/93, *Finanzamt Köln-Alstadt v. Schumacher*, sentenza del 14 febbraio 1995, Racc. pag. I-225; Affare C-19/92, *Kraus*, sentenza del 31 marzo 1993, Racc. pag. I-1663; Affare C-80/94, *Wielockx*, sentenza dell'11 agosto 1995, Racc. pag. I-2493; Affare C-107/94, *Asscher*, sentenza del 27 giugno 1996, Racc. pag. I-3089.

di alto livello in materia di libera circolazione, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, di esaminare il dossier e preparare una relazione.

Nella sua relazione, presentata il 28 novembre 1996, il Gruppo osserva che, alla luce della predominanza dei diritti contrattuali e del ruolo delle parti sociali nel settore, qualsiasi intervento legislativo della Comunità dovrebbe incidere il minimo necessario per tutelare i diritti; tuttavia il Gruppo ha sottolineato anche la necessità di prendere ulteriori iniziative per incoraggiare l'estensione volontaria dei diritti.

Nel formulare le proprie raccomandazioni, il Gruppo si è ispirato a un principio basilare della legislazione comunitaria, ovvero quello della "parità di trattamento": un cittadino europeo che decide di lavorare per datori di lavoro di diversi Stati membri non dovrebbe, come conseguenza, subire una perdita di diritti pensionistici integrativi che non avrebbe subito se il nuovo ed il vecchio datore di lavoro fossero stati insediati nello stesso Stato membro.

Di conseguenza il Gruppo propone che la Commissione debba, per lo meno in una prima fase, inquadrare qualsiasi proposta di direttiva nell'ambito di una strategia comprendente i seguenti tre elementi:

- a) preservazione dei diritti acquisiti
- b) pagamenti transfrontalieri
- c) occupazione di breve periodo in un altro Stato membro e possibilità di continuare il versamento dei contributi a un regime pensionistico integrativo nello Stato membro di origine.

Nella sua recente comunicazione "Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea"⁵, la Commissione riconosce che l'assenza di coordinamento a livello comunitario per i regimi pensionistici integrativi costituisce un problema reale per i lavoratori autonomi e subordinati che si spostano all'interno dell'Unione e conclude affermando la necessità di legiferare a livello comunitario basandosi sulle raccomandazioni del Gruppo di alto livello.

Inoltre, nel recente Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico, la Commissione pone una serie di quesiti a tutte le parti interessate (tra cui governi, parti sociali, nonché rappresentanti dei regimi pensionistici integrativi) che intendono appropereggiare l'analisi dei residui ostacoli alla libertà di circolazione. I maggiori problemi riguardano le lungaggini nel conferimento dei diritti, le difficoltà nel trasferimento dei diritti acquisiti e le difficoltà fiscali legate all'acquisizione di diritti pensionistici in più di uno Stato membro.

In questo contesto, la proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione vuole rappresentare un primo passo verso la rimozione degli ostacoli alla libertà di circolazione nell'ambito delle pensioni integrative, alla luce delle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla libertà di circolazione, e previa consultazione di tutte le parti interessate.

⁵ COM(97) 102 def. del 12.3.97.

La proposta è in linea con le recenti conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, il quale ha riaffermato l'importanza di un corretto funzionamento del mercato unico, elemento essenziale della strategia globale volta a promuovere la competitività, la crescita economica e l'occupazione in tutta l'Unione. Il Consiglio ha accolto con favore il "Piano d'azione per il mercato unico"⁶ della Commissione, condividendo i suoi obiettivi generali. I quattro obiettivi strategici del Piano d'azione dovrebbero rappresentare la base per un rinnovato sforzo politico volto ad eliminare i residui ostacoli, per fare sì che i potenziali vantaggi del mercato unico siano interamente concretizzati. La proposta di direttiva rappresenta una delle azioni prefigurate dall'obiettivo strategico n. 4 del piano d'azione ("Creare un mercato unico al servizio di tutti i cittadini").

III. AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

Perché una direttiva?

Tutti i problemi individuati dalla comunicazione del 1991 continuano a gravare pesantemente sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Considerando che la libertà di circolazione è un principio basilare del trattato, è essenziale che qualsiasi lavoratore che esercita il proprio diritto alla libera circolazione abbia la possibilità di iniziare un lavoro in un altro Stato membro senza temere di perdere il proprio diritto alle prestazioni di un regime pensionistico integrativo. Tuttavia la Commissione ha riconosciuto che tale obiettivo non può essere raggiunto semplicemente estendendo il campo d'applicazione della legislazione comunitaria in materia di regimi obbligatori di protezione sociale ai regimi pensionistici integrativi. Alla luce della molteplicità e varietà dei regimi pensionistici integrativi, e considerando che i datori di lavoro non sempre sono obbligati dalla legge a istituire simili regimi, è opinione condivisa che qualsiasi misura comunitaria mirante a migliorare la tutela dei lavoratori migranti dovrebbe lasciare agli Stati membri ed alle parti sociali un margine di manovra possibilmente ampio. Detto ciò, l'unico modo per raggiungere l'obiettivo prefissato è adeguare le legislazioni degli Stati membri. Ecco perché la direttiva pare lo strumento giuridico più appropriato per tutelare i diritti relativi ai regimi pensionistici integrativi.

Rifacendosi al proprio programma a medio termine di azione sociale 1995-1997⁷, alla comunicazione "Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea", al Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico ed al Piano d'azione per il mercato unico, la Commissione presenta ora questa proposta di direttiva relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea.

Nella direttiva in parola, la Commissione si è limitata a tracciare un quadro generale per delineare a grandi linee l'impostazione da adottare.

Base giuridica

Le basi giuridiche per la proposta di direttiva sono gli articoli 51 e 235 del trattato. L'articolo 51 prevede che "il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per

⁶ CSE(97) 1 def. del 4.6.97.

⁷ COM(95) 134 def. del 12.4.95.

l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori...". Tale articolo impone di eliminare tutti gli ostacoli che si frappongono, direttamente o indirettamente, alla libertà di movimento. L'articolo 235 del trattato è necessario, giacché l'articolo 51 non è applicabile ai lavoratori autonomi; esso è stato già usato come base giuridica per estendere ai lavoratori autonomi il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Tuttavia bisogna sottolineare che, in linea con l'approccio adottato nel Libro verde sulle pensioni integrative nel mercato unico, con questa proposta non si intende limitare l'applicabilità delle disposizioni relative al mercato unico né delle norme in materia di competitività del trattato alle istituzioni che forniscono prestazioni pensionistiche integrative.

IV. COMMENTI SUGLI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA

CAPO I

Obiettivo e campo d'applicazione

Articolo 1

L'articolo fissa l'obiettivo della direttiva, quello di tutelare in modo adeguato i diritti individuali, acquisiti o in corso di acquisizione, di affiliati a regimi pensionistici integrativi - ai sensi dell'articolo 1 della direttiva - che si spostano da un paese all'altro nell'ambito dell'Unione europea. Tale protezione si estende non solo agli affiliati che attualmente versano contributi a un regime pensionistico integrativo o a nome dei quali vengono versati contributi, ma anche agli affiliati nei cui confronti sono cessati i contributi e riguarda in particolare la tutela dei diritti a pensione a titolo di regimi integrativi, sia volontari che obbligatori, ai sensi dell'articolo 1.

Il riferimento ai diritti "in corso di acquisizione" appare negli articoli 1 e 2 per contemplare la situazione di cui all'articolo 6. Tale disposizione mira a consentire ai lavoratori distaccati in un altro Stato membro di continuare a versare contributi a un regime pensionistico integrativo dello Stato membro d'origine.

Articolo 2

Questo articolo definisce le persone rientranti nel campo d'applicazione della direttiva. La direttiva si applica a tutti gli affiliati a regimi pensionistici integrativi ai sensi dell'articolo 1 che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri, nonché, ai loro familiari e superstiti.

CAPO II

Definizioni

Articolo 3

Alla luce della molteplicità e complessità dei regimi pensionistici integrativi nei diversi Stati membri, si è ritenuto necessario definire alcuni dei termini impiegati nella proposta di direttiva, allo scopo di evitare confusione.

- a) Si specifica che per "pensione integrativa" si intendono le prestazioni di invalidità, di quiescenza e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza sociale per gli stessi rischi; per quanto riguarda l'invalidità, la direttiva è applicabile solo qualora, e nella misura in cui, i regimi pensionistici integrativi assicurino un diritto a pensione nell'eventualità d'invalidità.
- b) La definizione di regime pensionistico integrativo data in questo paragrafo corrisponde alla più generica definizione di regimi professionali o integrativi di cui all'articolo 2 della direttiva 86/378/CEE⁸, nella versione modificata dalla direttiva 96/97/CE⁹ relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

Ai sensi della direttiva, per "regime pensionistico integrativo" si intende qualsiasi regime professionale di pensioni o altro accordo di natura collettiva avente le stesse finalità, come un contratto di assicurazione di gruppo, un regime di tipo ridistributivo previsto per ramo o settore o una promessa di pensione garantita da riserve contabili nel bilancio delle imprese, destinata a fungere da pensione integrativa per lavoratori subordinati o autonomi, sia che si tratti di regimi volontari che obbligatori. La direttiva non si applica ai regimi pensionistici integrativi obbligatori già coperti dal regolamento (CEE) n. 1408/71, come ad esempio l'ATP danese.

- c) Questo paragrafo dà la definizione di "regime integrativo di pensione riconosciuto". Regime integrativo di pensione riconosciuto significa un regime pensionistico integrativo che, nello Stato membro in cui è istituito, soddisfa le condizioni richieste da tale Stato membro per la concessione di particolari sgravi fiscali usufruibili in relazione a determinate disposizioni in materia di pensioni integrative. Lo scopo del paragrafo è dare una definizione dei regimi pensionistici che in ciascuno Stato membro soddisfano i criteri per la concessione degli sgravi fiscali. Ciò è necessario giacché l'articolo 7 estende tali trattamenti fiscali privilegiati praticati in uno Stato membro ospitante ai contributi versati dal lavoratore distaccato, o per suo conto in un regime integrativo di pensione nello Stato membro d'origine.
- d) "Diritti a pensione": tutti i versamenti periodici (pensioni, rendite) e i pagamenti forfettari effettuati dai regimi pensionistici integrativi.

⁸ GU n. L 225 del 12.8.86, pag. 40.

⁹ GU n. L 46 del 17.2.97, pag. 20.

- e) Per “diritti a pensione acquisiti”, si intendono i diritti che sono stati accumulati dopo avere maturato il periodo di attesa richiesto dalle norme del regime integrativo al quale è affiliato il/la lavoratore/trice che esercita il suo diritto alla libera circolazione. Vista la specificità e la diversità dei regimi integrativi, la direttiva non intende sommare i periodi di assicurazione maturati sotto vari regimi. Per “periodo di attesa”, si intende sia qualsiasi periodo di attesa, imposto dalla regolamentazione di un regime integrativo per ottenere l'affiliazione a tale regime, sia ogni periodo minimo di affiliazione al regime prescritto dalla suddetta regolamentazione perché il lavoratore affiliato possa acquisire diritti a pensione.
- f) Questo paragrafo dà la definizione di “lavoratore”. Ai sensi della direttiva, il termine “lavoratore” include i lavoratori subordinati ed i lavoratori autonomi. È importante osservare che il regolamento 1408/71 copre già i lavoratori autonomi.
- g) Questo paragrafo definisce i lavoratori “distaccati”. Il lavoratore distaccato è un lavoratore distaccato per lavoro in un altro Stato membro, e che, ai sensi delle disposizioni del titolo II del regolamento 1408/71, continua a essere soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine. L'obiettivo è di coprire i lavoratori distaccati per quanto riguarda la loro affiliazione transfrontaliera al regime integrativo di pensione in base alle medesime disposizioni del titolo II del regolamento 1408/71, relative all'affiliazione transfrontaliera di un lavoratore distaccato in regime obbligatorio. Per ragioni di coerenza, la durata dell'affiliazione transfrontaliera a un regime integrativo di pensione dovrebbe essere uguale a quella concessa dai regimi obbligatori. Per ulteriori informazioni sul distacco ai sensi del regolamento 1408/71, vedasi anche il commento all'articolo 6.
- h) Questo paragrafo definisce l'espressione “Stato membro d'origine”. Nel quadro della direttiva, lo Stato membro d'origine è lo Stato membro nel quale un lavoratore ha lavorato immediatamente prima del distacco e nel quale è insediato il regime integrativo di pensione cui è affiliato.
- i) Questo paragrafo definisce lo “Stato membro ospitante” come lo Stato membro nel quale è distaccato il lavoratore.

CAPO III

Misure di protezione dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea

Articolo 4

L'articolo 4 tratta del mantenimento dei diritti acquisiti degli affiliati che cessano di versare contributi ad un regime integrativo di pensione perché si recano in un altro Stato membro. L'obiettivo è garantire il mantenimento integrale dei diritti acquisiti agli affiliati che smettono di versare contributi ad un regime pensionistico integrativo quando si recano in un altro Stato membro, in misura almeno comparabile alle garanzie di cui beneficiano gli affiliati che smettono di versare contributi ad un regime ma restano nello Stato membro in questione. Questa disposizione rispecchia un principio fondamentale del diritto comunitario, derivato dall'articolo 48 del trattato, ovvero quello secondo cui un lavoratore che esercita il proprio diritto alla libertà di circolazione non dovrebbe ricevere

un trattamento meno favorevole di un lavoratore che rimane nello Stato membro d'origine. Ciò significa che un lavoratore/una lavoratrice che cessa di versare contributi a un regime integrativo di pensione, perché è andato/a a lavorare per un altro datore di lavoro in un altro Stato membro, non dovrebbe perdere i diritti già acquisiti in detto regime, che avrebbe mantenuto se il lavoratore o la lavoratrice avesse cambiato datore di lavoro restando nello stesso Stato membro.

Articolo 5

Quest'articolo richiama un principio molto importante del diritto comunitario: la libera circolazione dei capitali (articolo 73 B del trattato). Gli Stati membri devono garantire che in tutti gli Stati membri dell'Unione europea le prestazioni a titolo dei regimi pensionistici integrativi siano versate agli affiliati a questi regimi ed ai loro aventi diritto (familiari o superstiti). Tale principio è applicabile in tutti i casi in cui un affiliato a un regime integrativo di pensione si è spostato da uno Stato membro all'altro, per qualsiasi ragione. Tuttavia tale disposizione non mira ad impedire la tassazione delle prestazioni nello Stato membro in cui è insediato il regime pensionistico integrativo.

Articolo 6

1. I lavoratori distaccati si attendono di rientrare nel loro Stato d'origine senza interruzioni nella maturazione dei propri diritti a pensione. Di conseguenza durante il periodo di distacco essi e i loro datori di lavoro preferiscono continuare a versare contributi al regime integrativo di pensione nello Stato membro d'origine. L'obiettivo della proposta, su questo punto specifico, è quello di fare sì che ciò sia possibile, nonché quello di parificare i diritti di un lavoratore soggetto a un regime pensionistico integrativo ai diritti che i lavoratori hanno in relazione ai regimi obbligatori di sicurezza sociale a titolo del regolamento 1408/71.

Ciò riflette l'esplicita richiesta formulata da alcuni Stati membri durante il processo di consultazione (cfr. capo VII qui di seguito).

L'articolo 14(1)(a) del regolamento 1408/71 prevede che una persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgere un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi. In base all'articolo 14(1)(b) tale periodo può essere prolungato di ulteriori dodici mesi, a condizione che lo Stato membro ospitante abbia dato il proprio accordo. Tuttavia, in base all'articolo 17 del regolamento 1408/71, due o più Stati membri possono accordarsi su un periodo di distacco superiore a due anni. Su iniziativa del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, composto da rappresentanti delle parti sociali e dei governi, nel 1984 la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ha adottato il regolamento n. 16¹⁰. Esso punta a promuovere il ricorso all'articolo 17, in caso di

¹⁰ Raccomandazione n. 16 del 12 dicembre 1984 relativa alla conclusione di accordi nel quadro dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, GU n. C 273 del 24.10.1985.

distaccamento di lavoratori con cognizioni e capacità particolari, o allo scopo di andare incontro a specifici obiettivi dell'impresa presso cui sono occupati, a condizione che il lavoratore vi acconsenta. Senza menzionarlo esplicitamente, la raccomandazione è rivolta particolarmente ai lavoratori delle imprese multinazionali.

Su richiesta della Commissione europea, nel 1995 è stato svolto uno studio sull'applicazione pratica di tali disposizioni. I risultati di tale studio sono stati presentati nel corso della seconda Conferenza europea sulla sicurezza sociale, svoltasi a Creta nell'ottobre 1995¹¹. Anche se si dovrebbe essere cauti nel trarre conclusioni univoche da tale studio,¹² esso fornisce un prezioso quadro non solo della quantità di persone interessate, ma anche della durata dei distaccamenti verso gli Stati membri. Lo studio ha evidenziato che nel 1994 vi sono stati 539.169 distaccamenti ai sensi dell'articolo 14(1)(a) del regolamento 1408/71 (ovvero di durata inferiore a 12 mesi).

Le richieste allo Stato membro ospitante di prolungare i distaccamenti fino a due anni, in base all'articolo 14(1)(b), sono state assai rare: solo 1802 casi nel 1994. Nella quasi totalità di questi casi lo Stato membro ospitante ha acconsentito a tale prolungamento. Lo studio ha in particolare evidenziato che nei casi in cui un periodo di distaccamento più lungo era richiesto sin dall'inizio, un accordo ai sensi dell'articolo 17 è stato quasi sempre raggiunto immediatamente. Di norma la durata massima di un distaccamento ai sensi dell'articolo 17 è stata di cinque anni. Tra il 1988 e il 1994 in totale sono stati conclusi 43.568 accordi ai sensi dell'articolo 17 (12.914 dei quali nel solo 1994).

Si prevede che l'articolo 6 sarà applicabile alla maggior parte dei lavoratori distaccati che contribuiscono ai regimi pensionistici integrativi. La Commissione continuerà a svolgere verifiche in materia, affinché gli obiettivi della direttiva siano raggiunti. A tal scopo la relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione della direttiva, menzionata all'articolo 11, analizzerà anche l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento 1408/71, per assicurare che le amministrazioni degli Stati membri consentano ai lavoratori distaccati che contribuiscono a regimi pensionistici integrativi di fruire delle disposizioni del presente articolo.

2. Il secondo paragrafo dell'articolo 6 precisa che quando un lavoratore / una lavoratrice distaccato(a) continua a versare (o a fare versare per proprio conto) i contributi ad un regime pensionistico integrativo nel proprio Stato d'origine, tale affiliazione è considerata dallo Stato membro ospitante come equivalente ad un'affiliazione ad un regime pensionistico integrativo in questo Stato. In questi casi lo Stato membro d'origine non potrà imporre l'affiliazione a un regime obbligatorio insediato sul proprio territorio.

¹¹ "La libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea: il distaccamento e le prospettive di un coordinamento comunitario nel contesto del regolamento 1408/71."

¹² I dati statistici disponibili sulla quantità dei distaccamenti erano incompleti. Gli Stati membri più piccoli, con strutture esecutive centralizzate, hanno incontrato meno difficoltà a presentare i dati richiesti rispetto a Stati membri più grandi con strutture più decentralizzate.

Questa disposizione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Nella sentenza che ha pronunciato nel caso *Guiot*¹³, la Corte dichiara che gli articoli 59 e 60 del trattato ostano a che uno Stato membro imponga alle imprese stabilite in un altro Stato membro, che si rechino sul territorio del primo Stato per effettuare una prestazione di servizi, il pagamento di contributi a titolo di marche di fedeltà e marche intemperie ai lavoratori distaccati in regime di prestazione di servizi, allorché tali imprese siano già assoggettate, per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di attività, ad oneri comparabili nello Stato membro in cui hanno sede.

Articolo 7

Quest'articolo tratta degli aspetti fiscali dei contributi pensionistici integrativi versati da o per conto di un lavoratore distaccato in un analogo regime pensionistico localizzato nello Stato membro d'origine. La sua applicabilità è limitata alle situazioni in cui contributi continuano a essere versati a siffatti regimi relativamente a lavoratori distaccati ai sensi del titolo II del regolamento (CE) 1408/71. Il trattamento che esso prevede per questa specifica categoria di lavoratori non porta pregiudizio alla necessità di trovare una situazione praticabile per il più vasto problema della tassazione delle pensioni integrative nella Comunità.

L'articolo punta ad eliminare eventuali disincentivi fiscali ai distaccamenti. A tal fine, concordemente ai principi di non discriminazione e parità di trattamento sanciti dal trattato nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo prevede che lo Stato membro ospitante riservi ai contributi versati in un regime integrativo autorizzato (da un punto di vista fiscale) nello Stato membro d'origine lo stesso trattamento che riserva ai contributi versati in un comparabile regime integrativo autorizzato sul proprio territorio.

Il presente articolo è applicabile solo nella misura in cui lo Stato membro ospitante possieda diritti fiscali. Di conseguenza esso non influirà sul trattamento fiscale dei contributi pensionistici per i quali i diritti fiscali rimangono allo Stato d'origine, come nel caso di distaccamenti di durata molto breve, durante i quali i lavoratori non acquisiscono la residenza fiscale nello Stato membro ospitante. L'articolo non influisce neanche sulla ripartizione dei diritti fiscali tra Stati membri sulla base di accordi bilaterali.

L'articolo si applica sia ai contributi versati dal lavoratore distaccato che ai contributi versati da terzi (ad. es. il datore di lavoro). Il trattamento fiscale in esso previsto è comprensivo di qualsiasi detrazione o credito concesso in relazione ai contributi pensionistici. Inoltre esso comprende le imposizioni o esenzioni fiscali relative ai contributi, sia nei confronti del lavoratore distaccato che del suo datore di lavoro.

Come l'articolo 6, il presente articolo è applicabile solo qualora i contributi continuino a essere versati a un regime integrativo di pensione insediato nello Stato membro in cui il lavoratore distaccato lavorava immediatamente prima dell'inizio del distaccamento. In tal modo esso è mirato ai casi in cui realmente un(a) lavoratore/lavoratrice, durante il periodo di distacco, desidera continuare ad acquisire diritti in base a un regime integrativo di pensione cui è già affiliato/a.

¹³ Guiot, Causa C- 272/94, sentenza del 28 marzo 1996, Raccolta I, pag. 1905.

Articolo 8

Gli affiliati dovrebbero essere adeguatamente informati dei loro diritti a prestazioni pensionistiche integrative. Essi devono ricevere gli strumenti per valutare le implicazioni, per la loro pensione, nel caso si trasferiscano in un altro Stato membro per un nuovo lavoro. Dovrebbero anche ricevere informazioni complete sulle possibili alternative ad esempio, dovrebbero essere informati sul tasso di trasferimento che sarà applicato qualora decidano di trasferire i loro diritti - a condizione che il regime interessato lo consenta - e sugli eventuali accordi esistenti tra gli Stati membri, oltre che sull'importo delle prestazioni pensionistiche che verrebbero loro versate qualora decidessero di mantenere i propri diritti nello stesso regime.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 9

Questo articolo dispone semplicemente che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni dell'articolo 6 ai distaccamenti che iniziano alla data di entrata in vigore della direttiva o successivamente.

Articolo 10

Si tratta di una disposizione standard che compare in una serie di direttive relative al diritto di ricorso della singola persona.

Articolo 11

Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 3 maggio 1995 (COM (95) 162 def.) sulla funzione delle penalità per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno, la direttiva comprende una disposizione finale riguardante le sanzioni.

Articolo 12

Quest'articolo contiene le disposizioni classiche riguardanti l'entrata in vigore della direttiva. Gli Stati membri devono disporre di un termine ragionevole per conformarsi alle prescrizioni della direttiva. Per alcuni aspetti di questa direttiva, come ad esempio le condizioni che disciplinano il mantenimento dei diritti acquisiti, le parti sociali, nel caso di alcuni regimi, possono adottare congiuntamente le disposizioni necessarie tramite accordo. A tale riguardo, gli Stati membri devono tuttavia adottare tutte le misure volte a permettere loro di essere in grado di garantire il rispetto della direttiva. Ai fini della trasparenza, e nello spirito del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri devono fare riferimento alla direttiva per qualsiasi misura di attuazione delle sue disposizioni. Come di consueto, la Commissione deve inoltre elaborare una relazione da presentare al Consiglio sull'applicazione della direttiva e proporre qualsiasi modifica che si rendesse necessaria.

Articolo 13

Disposizione standard che fissa la data d'entrata in vigore della direttiva.

Articolo 14

L'articolo 14 precisa che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

V. GIUSTIFICAZIONE DELLA DIRETTIVA DAL PUNTO DI VISTA DELLA SUSSIDIARIETÀ

La presente proposta soddisfa i due criteri utilizzati per determinare la conformità al principio di sussidiarietà, ovvero la necessità e la proporzionalità, così come sono previsti all'articolo 3B del trattato sull'Unione europea

Da un lato, l'azione a livello comunitario si giustifica dal punto di vista della libera circolazione dei lavoratori. Questa libertà fondamentale prevista dal trattato costituisce uno dei quattro pilastri del mercato unico, come attesta l'articolo 48 del trattato. Mentre i lavoratori che esercitano questa libertà vedono i loro diritti in materia di regimi obbligatori di sicurezza sociale protetti sin dal 1958, in base ai regolamenti di coordinamento dei diversi regimi nazionali, i loro diritti a titolo di regimi pensionistici integrativi non beneficiano di alcuna protezione. La perdita di tali diritti costituisce innegabilmente un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Vista la loro natura integrativa o sostitutiva, i regimi integrativi rappresentano una sorta di complemento dei regimi obbligatori di sicurezza sociale. Tuttavia, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del marzo 1997 ("Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea"), l'attuale sistema di coordinamento per i regimi obbligatori non sembra essere il sistema adeguato per i regimi integrativi. La Comunità europea ha dunque il dovere di adottare uno strumento specifico, atto a regolare la materia dei diritti a pensione integrativa.

Inoltre un intervento legislativo (che comporta obblighi vincolanti) è evidentemente adeguato all'obiettivo di realizzare una vera libertà di circolazione, che comporta cambiamenti a livello delle legislazioni nazionali. In questo caso la direttiva si rivela lo strumento giuridico più adeguato. Si tratta del resto di un tipico esempio di ricorso al principio di sussidiarietà, in quanto ci si limita a fissare grandi obiettivi da raggiungere da parte degli Stati membri, senza entrare nei dettagli dell'organizzazione e del funzionamento dei regimi nazionali. In occasione dell'adozione dell'Atto Unico europeo era stata sottolineata proprio la necessità di privilegiare le direttive nel quadro della realizzazione "dello spazio senza frontiere". La direttiva offre dunque sufficiente margine di manovra agli Stati membri, cosa che si adatta perfettamente alla natura particolare dei regimi integrativi di pensione.

VI. CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA PROPOSTA

Gli Stati membri, gli amministratori dei fondi di pensione, i datori di lavoro e altri gestori di regimi di pensione integrativi non dovrebbero incontrare difficoltà ad adattare le disposizioni della nuova proposta di direttiva.

Con questa proposta, la Commissione cerca di migliorare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori dipendenti e autonomi nell'ambito del mercato unico. La proposta riguarda il mantenimento dei diritti a pensioni integrative, i pagamenti transfrontalieri delle prestazioni e, per quanto riguarda i lavoratori distaccati, la possibilità di continuare a versare contributi nel proprio regime integrativo di pensione nello Stato d'origine.

L'articolo 4 garantisce il mantenimento dei diritti acquisiti qualora una persona si sposti in un altro Stato membro solo nel caso in cui, in base alle norme del regime pensionistico in questione, tale persona avrebbe mantenuto tali diritti spostandosi all'interno dello stesso Stato membro. Di conseguenza la direttiva non impone al regime pensionistico in questione alcuna responsabilità finanziaria supplementare rispetto al caso in cui la persona avesse cambiato lavoro all'interno dello stesso Stato membro. In altre parole, i diritti acquisiti dal(la) lavoratore/trice al momento in cui ha deciso di spostarsi in un altro Stato membro continuano a essere determinati in base alle norme del regime integrativo di pensione in questione. Se a quel momento il lavoratore non ha maturato il periodo minimo richiesto per l'acquisizione dei diritti, non vi sarà alcun diritto acquisito da reclamare. In tal senso la situazione del lavoratore non è diversa da quella di un collega che va a lavorare presso un'altra impresa nello stesso Stato membro.

Il secondo pilastro della proposta è la garanzia del pagamento transfrontaliero delle pensioni. Ciò non dovrebbe comportare alcuna spesa finanziaria supplementare, giacché riflette semplicemente un principio esistente nella legislazione comunitaria, il libero movimento dei capitali, sancito dall'articolo 73b del trattato. Questa disposizione non fa altro che riaffermare la legislazione comunitaria esistente.

Il terzo pilastro della proposta riguarda i lavoratori temporaneamente distaccati da uno Stato membro a un altro. Per i dati relativi ai distaccamenti ai sensi del regolamento 1408/71 rimandiamo al commento all'articolo 6, qui sopra. Bisogna tuttavia tenere presente che solo una determinata proporzione di lavoratori distaccati contribuirà a un regime integrativo di pensione. Nel 1990 è stata fatta una stima¹⁴ del numero totale di lavoratori migranti nell'Unione europea (non solo dei lavoratori distaccati) che possiedono diritti a pensioni integrative. La stima è arrivata a una cifra di 256.000 lavoratori per gli allora 12 Stati membri, ovvero appena il 10% del numero totale di lavoratori migranti. Oltre il 50% provenivano dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Per quanto riguarda i lavoratori delle società internazionali, questa disposizione faciliterà in particolare il distacco in altri Stati membri di personale di livello dirigenziale o direttivo, sia all'interno della stessa società, che di una succursale. Vedasi anche qui il commento sull'articolo 6, che analizza il ricorso all'articolo 17 del regolamento 1408/71 e alla raccomandazione 16 del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Infine va rilevato che in base alla presente proposta gli Stati membri sono liberi di limitare l'effetto retroattivo della presente disposizione sui lavoratori distaccati.

Anche se è difficile predire esattamente le conseguenze fiscali della proposta sul distaccamento, alla luce delle seguenti considerazioni è probabile che le conseguenze non

¹⁴ Documento presentato al "Seminario internazionale sul futuro dei fondi integrativi di pensione nella Comunità europea - 1992 e oltre" da J. Jolliffe, Università di Brema, 1990.

saranno rilevanti: in primo luogo, la direttiva non interferisce con gli accordi bilaterali riguardo alla distribuzione dei diritti impositivi tra gli Stati membri. Essa regola il trattamento dei contributi che continuano ad essere versati in un regime pensionistico solo nella misura in cui lo Stato membro detenga diritti impositivi. In numerosi casi, ad esempio quando il distacco riguarda un periodo di tempo limitato, il lavoratore distaccato, ai fini fiscali, rimane residente nello Stato membro d'origine e continua a beneficiare degli sgravi fiscali sui contributi previsti in tale Stato membro.

In secondo luogo, la quantità di lavoratori distaccati affiliati a regimi integrativi di pensione rimane una proporzione assai bassa della forza lavoro (vedasi le osservazioni di cui sopra).

Inoltre, le disposizioni fiscali relative a lavoratori distaccati sono limitate ai casi in cui i contributi continuano ad essere versati a un regime integrativo di pensione riconosciuto, insediato nello Stato membro in cui il lavoratore distaccato lavorava immediatamente prima del distacco. Il preciso riferimento alla continuazione del versamento di contributi a un regime dello Stato membro d'origine dovrebbe scongiurare il pericolo di sfruttamento delle diversità nelle normative fiscali ai fini dell'elusione fiscale e limiterà i potenziali effetti della direttiva sulle entrate fiscali.

VII. STATO DELLE CONSULTAZIONI

Il 7 marzo 1997 si è svolta una riunione tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri per discutere di un progetto di proposta, in seguito alla quale dodici Stati membri hanno inviato alla Commissione commenti scritti più particolareggiati e tecnici. La maggior parte di tali commenti sono stati tenuti presenti all'atto della stesura della proposta di direttiva.

In generale gli Stati membri hanno approvato l'impostazione globale della proposta, ritenendo che essa rispecchi le opinioni del Gruppo di alto livello-Veil, segnatamente per quanto riguarda il modo in cui il progetto di testo rispecchia il principio del mantenimento dei diritti acquisiti.

Il 30 aprile le parti sociali sono state invitate a fornire un commento sulla proposta di direttiva, dopodiché, il 26 maggio 1997, si è svolto un seminario. Per quanto riguarda i commenti scritti delle parti sociali, la Confederazione europea dei Sindacati (CES) ha espresso un deciso appoggio alla proposta. Anche il CEC (Consiglio del personale professionale e direttivo europeo) ha espresso il proprio appoggio, ma avrebbe preferito che la proposta andasse più in proregimità ed ha sottolineato il problema delle lungaggini nel conferimento dei diritti. Il problema è stato affrontato nel Libro verde "Pensioni integrative nel mercato unico"¹⁵, presentato dalla Commissione il 10 giugno 1997.

Eurocadres ha appoggiato senza riserve il progetto di proposta, mentre l'UNICE (Unione delle Confederazioni delle Industrie della Comunità Europea), pur appoggiando l'impostazione globale, ha espresso alcune riserve rispetto alla formulazione di alcune disposizioni. Molti di questi commenti sono stati tenuti presenti per l'attuale versione della proposta.

Il CEC e l'UNICE hanno specificatamente chiesto che la proposta affrontasse anche le questioni fiscali.

¹⁵ "Pensioni integrative nel mercato unico" Libro verde, 10 giugno 1997, COM(97) 283.

VIII. APPLICAZIONE NEI PAESI SEE

La libera circolazione delle persone rappresenta uno degli obiettivi e dei principi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Gli articoli 28, 29 e 30 del Capo 1 della Parte III (Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali) sono dedicati alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi. In particolare, l'articolo 29 riprende i principi fissati dall'articolo 51 del trattato CE per quanto riguarda la sicurezza sociale delle persone che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione. Di conseguenza la presente proposta, se adottata, dovrebbe essere incorporata nell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei
lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione¹⁶,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato economico e sociale¹⁸,

considerando che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentale della Comunità; che il trattato prevede che il Consiglio con deliberazione unanime adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori;

considerando che la sicurezza sociale dei lavoratori è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale e da regimi integrativi di sicurezza sociale;

considerando che la legislazione già adottata dal Consiglio al fine di proteggere i diritti di sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e dei loro familiari e più in particolare i regolamenti (CEE) nn. 1408/71¹⁹ e 574/72²⁰ riguarda unicamente i regimi obbligatori di pensione;

considerando che il Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16-17 giugno 1997 ha ribadito l'importanza che esso annette al corretto funzionamento del mercato unico quale elemento essenziale della strategia globale per promuovere la competitività, la crescita economica e l'occupazione nell'Unione;

considerando che a tal fine il Consiglio europeo suddetto, nella sua Risoluzione su Crescita e occupazione²¹, ha concordato azioni concrete per avanzare il più possibile nel completamento definitivo del mercato unico rendendo le norme più efficaci, affrontando le residue distorsioni principali del mercato, evitando una concorrenza fiscale pericolosa,

16 GU n. C

17 GU n. C

18 GU n. C

19 GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2; regolamento aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU n. L 28 del 30.1.1997, pag 1), aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1290/97 (GU n. L 176 del 4.7.1997, pag. 1.).

20 GU n. L74 del 27.3.1972, pag. 1; regolamento aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (v. nota 19).

21 GU n. C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

rimuovendo gli ostacoli settoriali all'integrazione del mercato e realizzando un mercato unico a vantaggio di tutti i cittadini;

considerando che nella sua Raccomandazione 92/442/CEE del 27 luglio 1992 sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale²² il Consiglio raccomanda al punto I.B.5 (h) che gli Stati membri devono "favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti";

considerando che tale obiettivo può essere conseguito soltanto se i diritti a pensione integrativa sono adeguatamente tutelati quando un lavoratore si sposta da uno Stato membro ad un altro;

considerando che la libertà di circolazione delle persone, che è una delle pietre angolari della Comunità, non è limitata ai lavoratori subordinati ma si applica anche ai lavoratori autonomi nel quadro della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi;

considerando che, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovrebbero disporre di talune garanzie in merito al mantenimento dei loro diritti derivanti da regimi integrativi di pensione;

considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le prestazioni nell'ambito di regimi integrativi di pensione vengano erogate agli iscritti e agli ex iscritti, nonché ai loro familiari o ai loro superstiti in tutti gli Stati membri, dal momento che qualunque restrizione alla libera circolazione dei pagamenti e dei capitali è ormai vietata dall'articolo 73B del trattato;

considerando che per facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione le normative nazionali dovrebbero essere adattate affinché sia possibile continuare a versare contributi ad un regime integrativo di pensione situato in uno Stato membro da parte o per conto di lavoratori distaccati per un breve periodo in un altro Stato membro;

considerando che al riguardo il trattato esige non solo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità ma altresì l'eliminazione di ogni provvedimento nazionale suscettibile di impedire o rendere meno agevole l'esercizio da parte dei lavoratori delle libertà fondamentali garantite dal trattato, quali interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in successive sentenze;

considerando che la presente direttiva non pregiudica, nel campo limitato di applicazione ai lavoratori distaccati, l'esigenza di trovare una soluzione al più ampio problema dell'imposizione delle pensioni integrative nella Comunità;

considerando che i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione debbono essere adeguatamente informati dai responsabili dei regimi integrativi di pensione, in particolare in merito alle scelte ed alle alternative loro offerte;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicabilità ai regimi integrativi di pensione delle norme del mercato unico e delle norme di concorrenza del trattato;

²² GU n. L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

considerando che, vista la diversità dei regimi integrativi di sicurezza sociale, la Comunità dovrebbe definire unicamente un quadro generale di obiettivi, lasciando agli Stati membri libertà di scelta riguardo ai provvedimenti da adottare per conseguire questi obiettivi;

considerando che gli Stati membri, per conseguire questi obiettivi, devono adeguare le legislazioni nazionali e pertanto una direttiva risulta lo strumento giuridico adeguato;

considerando che in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti nell'articolo 3B del trattato gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; considerando che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per il conseguimento di detti obiettivi e non va al di là di ciò che è necessario a tal fine;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Obiettivo e campo di applicazione

Articolo 1

L'obiettivo della presente direttiva è di fare in modo che siano protetti in modo adeguato i diritti acquisiti o in corso di acquisizione degli iscritti a regimi integrativi di pensione che si spostano da uno Stato membro all'altro. Tale protezione riguarda in particolare il mantenimento dei diritti a pensione a titolo di regimi integrativi di pensione sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi già disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Articolo 2

La presente direttiva si applica agli iscritti a regimi integrativi di pensione che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

CAPO II

Definizioni

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "pensione integrativa" le prestazioni di invalidità, di quiescenza e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza sociale per gli stessi casi;

- b) "regimi integrativi di pensione", tutti i regimi pensionistici di categoria e gli accordi collettivi aventi le stesse finalità, come contratti di assicurazione di gruppo, regimi a ripartizione per ramo o settore, regimi basati su fondi pensione o promesse di pensione garantite da riserve contabili, intesi a fornire una pensione integrativa a lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) "regimi integrativi di pensione riconosciuti", regimi integrativi di pensione i quali, nello Stato membro in cui operano, soddisfano le condizioni richieste da detto Stato membro per beneficiare di particolari sgravi fiscali previsti per l'erogazione di pensioni integrative;
- d) "diritti a pensione", tutte le prestazioni alle quali l'iscritto ad un regime integrativo di pensione ha diritto;
- e) "diritti a pensione acquisiti", diritti a prestazioni conseguiti dopo aver soddisfatto, per quanto riguarda in particolare i periodi di acquisizione, le condizioni minime stabilite da un regime integrativo di pensione; "periodi di acquisizione", periodi presi in considerazione per l'ammissione ad un regime integrativo di pensione e per l'acquisizione di diritti nel suo ambito;
- f) "lavoratore", lavoratore subordinato o autonomo;
- g) "lavoratore distaccato", persona che è distaccata per lavoro in un altro Stato membro e che ai sensi del Titolo II del Regolamento (CE) 1408/71 continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato membro di origine ; "distacco" va inteso nello stesso senso;
- h) "Stato membro di origine", lo Stato membro in cui il lavoratore ha prestato la propria opera immediatamente prima del distacco ed in cui ha sede il regime integrativo di pensione al quale è iscritto;
- i) "Stato membro ospite", lo Stato membro in cui il lavoratore è distaccato.

CAPO III

Misure di protezione dei diritti integrativi di pensione di lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti acquisiti dagli iscritti ad un regime integrativo di pensione siano mantenuti qualora essi si spostino da uno Stato membro ad un altro. A tal fine gli Stati membri garantiscono il mantenimento integrale dei diritti a pensione acquisiti agli iscritti nei confronti dei quali non vengono più versati contributi ad un regime integrativo di pensione per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, almeno nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati ma restano nello Stato membro in parola. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai loro familiari e superstiti.

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono che i regimi integrativi di pensione erogino integralmente negli altri Stati membri agli iscritti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, tutte le prestazioni dovute loro a titolo di tali regimi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il versamento dei contributi ad un regime integrativo di pensione con sede nello Stato membro di origine da parte o per conto del lavoratore distaccato che è affiliato a detto regime per il periodo del suo distacco nello Stato membro ospite.
2. Qualora in base al paragrafo 1 i contributi continuino ad essere versati ad un regime integrativo di pensione nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospite dovrà riconoscerli come equivalenti ai contributi ad un regime integrativo di pensione nello Stato membro ospite.

Articolo 7

Qualora, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, i contributi continuino ad essere versati ad un regime integrativo di pensione, lo Stato membro ospite, nella misura in cui abbia diritti di imposizione fiscale, dovrà trattare detti contributi allo stesso modo in cui tratterebbe contributi versati ad un simile regime integrativo di pensione riconosciuto con sede nello Stato membro ospite.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano misure per far sì che i responsabili dei regimi integrativi di pensione informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime integrativo, quando si spostano in uno altro Stato membro.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 9

Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dell'articolo 6 si applichino unicamente ai distacchi che iniziano alla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente.

Articolo 10

Gli Stati membri introducono nelle loro legislazioni nazionali i provvedimenti necessari per consentire alle persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione delle disposizioni della presente direttiva di far valere i loro diritti in via giurisdizionale, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti.

Articolo 11

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendendo tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore o garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni necessarie tramite accordi. Essi sono tenuti ad adottare le misure che consentano loro in ogni momento di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva e le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri indicano alla Commissione le autorità nazionali da contattare per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nell'ambito contemplato dalla presente direttiva.

Gli Stati membri forniscono, entro la stessa data, una tabella comparativa indicante le disposizioni nazionali preesistenti e quelle introdotte per ottemperare a ciascuna disposizione della presente direttiva.

3. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione redigerà una relazione da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il termine di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

La relazione illustra l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone gli emendamenti che dovessero dimostrarsi necessari.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 486 def.

DOCUMENTI

IT

05 10 09 06

N. di catalogo : CB-CO-97-524-IT-C

ISBN 92-78-25787-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo